

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE VIGENTE VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA

L.R. 10/11/2014 n. 65 - art. 30

**COMUNE DI
SILLANO
GIUNCUGNANO**



PROVINCIA DI LUCCA

DOC.

**RELAZIONE
ASSOGGETTABILITA' VAS**

SINDACO
Per. Ed. Roberto Pagani

responsabile u.t.c.
geom. Moreno Gaspari

tecnico incaricato
Arch. ANGELO BERTONCINI



DOCUMENTO PRELIMINARE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.

1.0 Premessa

Il presente documento è relativo ad una Variante al vigente strumento urbanistico (P.d.F.) del Comune di Sillano Giuncugnano ed ha per oggetto:

- la previsione di un'area con destinazione residenziale di tipo B2.

Il Comune di Sillano Giuncugnano è dotato di Piano Strutturale Intercomunale e l'area, oggetto di modifica, è compresa nell'UTOE 2SG *Comune di Sillano Giuncugnano*, più in generale *nell'ambito della testata della valle*.

Ai sensi dell'Art.5 bis della L.R. n.11/2010 come modificata dalla L.R.n.25/2018, le amministrazioni Pubbliche, per le rispettive competenze, provvedono all'effettuazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e quindi a verifica di assoggettabilità, in caso di presentazione di varianti agli strumenti della pianificazione urbanistica.

La procedura per verifica di assoggettabilità è stabilita dai contenuti dell'Art.22 della L.R. n.11/2010 come modificata dalla L.R.n.25/2018.

Non risulta necessario effettuare la Valutazione di Incidenza sia per le modifiche della L.R.n.6/2012, sia perchè l'area oggetto di variante non è caratterizzata da aree tipo SIC-SIR, e quelle presenti all'interno del territorio comunale sono localizzate ad una notevole distanza.

Il presente documento denominato *Documento Preliminare* costituisce pertanto l'atto di avvio della V.A.S. relativo alla Variante di cui sopra. Tale documento, ai sensi del già citato Art.22 e s.m.i., illustra la Variante al Piano Programma di Fabbricazione e contiene le informazioni ed i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'Allegato 1, come previsto dalla stessa L.R..

Nella predisposizione del documento ed in particolare nella pur sintetica descrizione del quadro ambientale di riferimento della nuova previsione, ci si è avvalsi dei contenuti del Documento preliminare di V.A.S. relativo al P.S.I. sopra richiamato, con il quale è stato fatto un recente e complessivo aggiornamento delle principali tematiche e problematiche ambientali che interessano il territorio del Comune.

I capitoli del *Documento preliminare* sono organizzati nel modo seguente:

- prima parte, ha carattere introduttivo con riferimento al quadro normativo, alle finalità ed ai soggetti coinvolti nella verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;
- seconda parte, riguarda specificatamente il piano, i suoi obiettivi e l'iter specifico di redazione e di valutazione che viene seguito;
- terza parte, consta di una ricognizione dello stato dell'ambiente e una valutazione degli effetti attesi e della loro significatività;
- quarta parte, consiste nell'esame di assoggettabilità della Variante alla V.A.S., secondo i criteri di verifica di assoggettabilità previsti dalla normativa vigente.

2.0 Introduzione

L'attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o programmi, o loro integrazioni, siano prese in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. Il procedimento di V.A.S. è avviato dal proponente e deve concludersi anteriormente all'approvazione del piano o programma.

Gli atti di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica sono:

- Direttiva 2001/42/CE con cui l'Unione Europea, secondo un approccio che pone al vaglio le previsioni prima ancora che i progetti, disciplina lo strumento della V.A.S. e del correlato Rapporto ambientale, per i piani e programmi che hanno effetti sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

- D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (in particolare D.Lgs 4/2008 e D.Lgs 128/2010), che recepisce a livello nazionale la direttiva europea, disciplinando V.I.A. e V.A.S.
- La L.R. 1/2005, Norme per il Governo del Territorio.
- L.R. n° 10 del 12 febbraio 2010 e s.m.i. (in particolare L.R. 69/2010) “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza.”, con cui la Regione Toscana recepisce la normativa sovraordinata e dettaglia la disciplina della V.A.S.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 23 giugno 2011, n. 24/R “Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell’articolo 35 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza).
- Decisione della Giunta Regionale Toscana n.2 del 27.6.2011, pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 13.7.2011, contenente “Modello analitico per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi regionali”.
- L.R. n.6 del 17/02/2012 - “Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005.”
- L.R. n.65/2014 Norme per il governo del territorio.
- D.L. n.104/2017- “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”.

· L.R. n.25/2018- “Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013”.

Il presente documento costituisce la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. elaborata dal proponente ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i.

Ai fini del procedimento di V.A.S., questo documento riporta i contenuti minimi e le indicazioni necessarie inerenti la Variante, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi conseguenti la sua attuazione. In particolare, come indicato nell'Allegato 1 della L.R. 10/2010 e s.m.i., si prende in esame le caratteristiche della Variante e le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessati, tenendo conto in particolare della probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti, del carattere cumulativo, dell'entità ed estensione degli impatti, del valore e della vulnerabilità dell'area, degli impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti.

Il presente documento viene trasmesso dal Proponente all'Autorità competente e da questa, entro dieci giorni dal ricevimento, ai soggetti con competenze ambientali al fine di concludere la verifica di assoggettabilità a V.A.S. La trasmissione del presente documento avviene con modalità telematiche ai fini della prevista fase di consultazione.

Il documento per la verifica di assoggettabilità ha quindi lo scopo di verificare se la Variante possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed è alla base della decisione dell'Autorità competente di assoggettare o escludere il piano dalla V.A.S. e della eventuale definizione, ove occorra, delle necessarie prescrizioni per l'attuazione della Variante.

La procedura di V.A.S. ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte della Variante rispetto agli obiettivi di sostenibilità definiti ai diversi livelli istituzionali e territoriali. Il processo di valutazione individua le alternative proposte nell’elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione di cui si dovrà tener conto nelle successive fasi della loro attuazione o nei successivi livelli di pianificazione e programmazione. La procedura di V.A.S. viene iniziata contemporaneamente all'Avvio del

Procedimento di formazione del piano o programma, e deve concludersi prima della sua approvazione (Art.7, c.1 L.R. 10/2010).

La valutazione ambientale, rappresenta l'occasione per integrare nel processo di pianificazione i seguenti elementi:

- aspetti ambientali costituenti lo scenario di partenza rispetto alla quale valutare gli impatti prodotti dalle scelte della Variante;
- valutazione degli scenari evolutivi, delle alternative, degli obiettivi e delle scelte per individuare le misure di mitigazione/compensazione e per calibrare il sistema di monitoraggio.

Più in particolare si considerano, sin dall'avvio delle attività, gli aspetti costituenti lo stato ambientale iniziale, ovvero lo scenario di partenza rispetto al quale valutare gli impatti prodotti dalle scelte di piano, procedendo con la valutazione degli scenari evolutivi, l'approfondimento delle alternative, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità assunti, individuando infine, consapevolmente, le necessarie misure di mitigazione/compensazione ed il sistema di monitoraggio successivo.

I soggetti coinvolti nel procedimento sono i seguenti:

- *Soggetto Proponente*: Giunta Comunale;
- *Soggetto Competente*: Ufficio Urbanistica Unione Comuni della Garfagnana;
- *Soggetto Procedente*: Consiglio Comunale.

Il procedimento di V.A.S., secondo il percorso definito dal dispositivo regionale (Art. 21 L.R. 10/10 e s.m.i.), è caratterizzato dalle seguenti fasi e attività:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, ove prevista, cioè nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, poiché la Variante comporta "modifiche minori di piani e programmi" è opportuno effettuare la verifica di assoggettabilità alla VAS.
- b) la fase preliminare per l'impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;
- c) l'elaborazione del Rapporto Ambientale;
- d) lo svolgimento di consultazioni;
- e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato;
- f) la decisione;
- g) l'informazione sulla decisione;
- h) il monitoraggio.

Il presente documento sarà quindi trasmesso al *Soggetto Competente* per avviare la verifica di assoggettabilità alla V.A.S.

Gli apporti delle istituzioni e dei soggetti interessati saranno esaminati e valutati nel percorso di approvazione della variante.

Se dovesse essere riconosciuta la necessità di redigere la V.A.S. per la Variante in oggetto, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica dovranno essere adottati contestualmente alla Variante, ed in seguito alla pubblicazione sul BURT verranno resi consultabili e pubblicati anche sul sito internet comunale, a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati che potranno presentare osservazioni, pareri, segnalazioni, proposte, contributi con gli stessi tempi e modalità delle osservazioni alla Variante.

3.0 Contenuto della Variante

Il Comune di Sillano Giuncugnano intende procedere a variare il proprio strumento urbanistico con una sola modifica puntuale alla Zonizzazione del P.d.F..

La nuova Previsione è diretta alla modifica di un'area attualmente con funzioni in parte di rispetto stradale e in parte di zona F, artigianale-industriale, da trasformare in zona residenziale di tipo B2.

L'intervento previsto è localizzato nel margine sud dell'abitato di Sillano in località Monti ed è posto a ridosso della strada provinciale, in ambito prevalentemente agricolo.

L'area oggetto di Variante urbanistica prende avvio dalla necessità di prevedere un'area, della superficie di circa 925 mq circa, da destinare a zona residenziale di tipo B2.

La zona oggetto della nuova previsione è ubicata nella periferia a sud dell'abitato di Sillano, in località Monti. E' già presente, nel vigente P.d.F., una vasta area con destinazione urbanistica in parte a zona omogenea "F" artigianali ed industriali, rimasta pressoché inutilizzata, e in parte a zona di rispetto stradale. Una modesta porzione delle funzioni sopradette, pari a circa mq. 925, verranno trasformate in zona residenziale di tipo B2. L'area è per una parte adiacente dalla strada provinciale n. 14 ed è servita da viabilità comunale secondaria, con la quale confina.

4.0 Effetti ambientali

La Variante in oggetto non introduce attività o destinazioni incompatibili con quelle del contesto in cui sono inserite le aree, non richiede particolari previsioni per quanto riguarda l'accessibilità all'area, in considerazione del fatto che la medesima si affaccia direttamente sulla viabilità già esistente.

In questa fase iniziale, nel presente *Documento preliminare*, sono inserite le informazioni e le analisi proprie del livello preliminare di valutazione e pianificazione.

Tenuto fermo quanto detto, si esamina di seguito il rapporto della Variante con il P.I.T. regionale (App.ne del C.R. 72/2007) ed il P.T.C. provinciale (Variante App. Del. C.P. 123/2009), il P.S.I..

Per quanto riguarda il *P.I.T.*, con valore di Piano Paesaggistico, la nuova Previsione non interferisce su alcuno dei suoi temi ed in particolare quelli relativi alle aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale, aree ZPS, SIC, SIR.

In relazione ai contenuti del *P.T.C.*, la Variante non interferisce sui seguenti temi:

- la tutela dell'Integrità fisica del territorio dell'ambiente, Titolo III, Capo III-IV;
- la tutela dell'Identità culturale del territorio, Titolo IV;
- la strategia per le infrastrutture e per le attrezzature, Titolo VI;
- la tutela del Sistema insediativo, Titolo VII.

In relazione ai contenuti del Piano Strutturale Intercomunale non si configurano elementi che possano entrarvi in contrasto. Complessivamente, la nuova previsione, non crea particolari problemi in quanto inserita in un comparto territoriale già dotato di opere di urbanizzazione primaria e a cui la nuova struttura andrà a collegarsi.

Le *Risorse* che possono essere interessate dall'attuazione della previsione introdotta dalla Previsione sono le seguenti:

- *Aria,*
- *Acqua,*
- *Flora, fauna ed ecosistemi,*
- *Suolo e sottosuolo,*
- *Rifiuti,*
- *Energia,*
- *Radiazioni non ionizzanti,*
- *Mobilità e traffico.*

Come sarà possibile valutare nel prossimo capitolo, considerati i contenuti di tali risorse la Variante in oggetto ha un'interferenza trascurabile con esse.

5.0 Sintesi degli effetti ambientali attesi della Variante

Il Comune di Sillano Giuncugnano ricade nell'Ambito di paesaggio n.3 del PIT avente valenza di Piano Paesaggistico.

L'area di Variante non presenta caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche di particolare rilievo e non interessa i Beni Paesaggistici, come individuati nel Piano di Indirizzo Territoriale regionale, con valenza di Piano Paesaggistico.

Per quanto riguarda il sistema ambientale *ARIA*, la funzione prevista per la nuova area introduce modesti carichi di immissioni nell'aria.

Le previsioni introdotte dalla Variante sono compatibili con il Piano di Classificazione Acustica.

Per il sistema *ACQUA*, si può affermare che non sono state rilevate particolari criticità, specifiche e l'area è servita dall'acquedotto comunale. Per quanto concerne la rete di trattamento delle acque reflue si specifica che la struttura è facilmente allacciabile alla rete fognaria esistente. Infine, sono previsti in fase progettuale, la corretta raccolta e smaltimento delle acque piovane. La nuova Previsione, pertanto non introduce pressioni superiori a quanto già previsto dagli strumenti urbanistici approvati.

Per il sistema *FLORA*, *FAUNA* ed *ECOSISTEMI*, l'area di Variante è ubicata all'interno di un sistema già urbanizzato, con la presenza di alcuni edifici e di infrastrutture viarie.

Complessivamente si può ritenere che la qualità paesaggistica del sito venga mantenuta pressoché inalterata.

Rispetto al sistema *SUOLO* e *SOTTOSUOLO*, la Variante consente la possibilità di introdurre nuovo consumo di suolo in un'area già urbanizzata, peraltro di limitate dimensioni.

Per gli aspetti geomorfologici si veda le indicazioni del geologo che di seguito si riportano: Nel caso specifico, l'area interessata dalla variante proposta rientra tra le "aree a pericolosità di frana elevata (P3), essendo classificata come "E1 – Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche.

Le aree classificate a pericolosità di frana elevata (P3), sono regolamentate dal:

Articolo 11 – Disposizioni generali per le aree a pericolosità da frana e per la formazione degli strumenti urbanistici nelle medesime aree:

Comma 6 - Le previsioni di nuova utilizzazione dei suoli, di nuove opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, nonché di nuovi fabbricati nelle aree a pericolosità da frana elevata di cui all'articolo 13 delle presenti norme sono ammesse all'interno degli strumenti di governo del territorio qualora non siano possibili localizzazioni alternative, alla condizione che, mediante indagini geologiche, sia stata accertata la sostenibilità geomorfologica ed idrogeologica degli interventi (facendo riferimento alla stabilità del versante, anche in relazione ad una possibile evoluzione del movimento franoso), da sottoporre al parere favorevole vincolante della Autorità di Bacino, mediante la verifica delle seguenti condizioni:

- a) le aree di intervento presentino specifiche caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche e sismiche, per le quali sia dimostrata la possibilità di consentire gli interventi senza peggiorare la stabilità del versante;
- b) siano state individuate le opere per la bonifica e la mitigazione del rischio.

Sulla base di quanto previsto dall' *art. 11 (comma 6)*, delle suddette Norme dell' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, quindi, le varianti sono soggette a parere vincolante della competente Autorità di Bacino

Rapporti Area di Variante Piano strutturale Intercomunale

Inoltre la stessa area in base alle carte di pericolosità del territorio comunale (Piano Intercomunale – Comune Sillano Giuncugnano - Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 29.12.2017) ricade in:

- Tra le aree di variante in **pericolosità geomorfologica ELEVATA** (classe **G.3**), aree con potenziale instabilità connessa, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee...

- in **pericolosità idraulica BASSA** (classe **I.1**) aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

- non vi sono notizie storiche di inondazioni;
- sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

- **pericolosità sismica locale ELEVATA** (classe **S.3**; all. 5), zone suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e sub-strato rigido entro alcune decine di metri....

In base a quanto riportato saranno realizzate indagini geologiche di supporto alle Varianti secondo quanto definito dalla recente normativa entrata in vigore con **D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n. 53/R** e tenendo conto delle normative dell' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (1° aggiornamento – 2° aggiornamento).

Per quanto riguarda i **RIFIUTI**, la produzione stabile di rifiuti urbani nell'ultimo decennio è accompagnata da una crescita notevole della raccolta differenziata. A fronte di una futura maggior pressione legata alla nuova funzione non si prevedono criticità per il sistema di smaltimento esistente come anche per quello di tipo fognario.

Per il consumo di **ENERGIA** sono prevedibili consumi trascurabili, in quanto le prescrizioni per il progetto del nuovo edificio prevedono un alto contenimento di consumi energetici e l'impiego di fonti rinnovabili, quali i pannelli solari e fotovoltaici.

Rispetto alle **RADIAZIONI**, l'area non è interessata dal passaggio di elettrodotti.

Con riferimento al **TRAFFICO** e **MOBILITA'**, la nuova area di Previsione è raggiungibile direttamente dalla strada provinciale, che, in quanto già sottoutilizzata, non sarà oggetto di particolari incrementi di traffico.

Dalla valutazione degli effetti attesi e della compatibilità ambientale degli interventi, dato che la Variante in oggetto riguarda una modesta area posta ai margini dell'abitato di Sillano, si può ritenere che la modifica urbanistica non introduce effetti ambientali significativi e non risultano necessarie misure di riduzione e compensazione.

In relazione ai contenuti della Variante al P.d.F. e degli effetti ambientali attesi, si possono trarre le seguenti conclusioni, rispetto ai criteri di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui alla LR 10/2010 (Allegato 1 e art. 22):

- *La Variante non genera impatti significativi o rilevanti per le loro caratteristiche di probabilità, durata, frequenza, reversibilità e cumulabilità.*
- *La Variante riguarda una modifica minore che interessa una piccola area circoscritta..*
- *Non si introducono rischi significativi per la salute umana.*
- *La Variante non riguarda aziende a rischio e con produzioni insalubri o pericolose.*
- *Con la variante in oggetto non è da prevedersi il superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite.*
- *Per quanto riguarda l'uso intensivo del suolo, la Variante non determina incrementi particolari delle capacità edificatorie del Piano.*

- *La Variante non interessa aree vulnerabili o di valore naturale o culturale.*
- *La Variante non riguarda aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale, aree ZPS, SIC, SIR.*
- *Le modifiche previste sono compatibili con la pianificazione sovraordinata e con gli strumenti urbanistici e territoriali comunali.*
- *Non si varia in modo significativo il quadro di riferimento per progetti ed altre attività, né per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative né attraverso la ripartizione delle risorse.*
- *Non si introducono modifiche che influenzano altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati, rispetto al quadro delineato dagli strumenti vigenti.*
- *Le modifiche introdotte non sono rilevanti rispetto all'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.*

Per le ragioni sovraesposte, considerato che la Variante introduce una sola modesta modifica, relativa ad un'area e che non comporta impatti con caratteri critici significativi per quanto riguarda gli aspetti di cui al comma 2 dell'Allegato 1 della L.R.n.10/2010 e s.m.i., e, considerato quanto evidenziato nei precedenti Capitoli, si può quindi affermare che la Variante urbanistica medesima non determini incrementi significativi nell'utilizzo delle risorse essenziali del territorio e pertanto non determina nuovi significativi impatti sull'ambiente, né rischi per la salute umana o per lo stesso ambiente od impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale, di conseguenza,

si ritiene

pertanto non necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la Variante al vigente Programma di Fabbricazione.

Castelnuovo Garfagnana, 12 febbraio 2020

Il consulente Tecnico
arch. Angelo Bertoncini